

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni (DATEC)
3003 Berna

e-mail: claudine.winter@bafu.admin.ch

Modifica della Legge sulla caccia (LCP)

Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per averci coinvolto nella procedura di consultazione in oggetto.
Al riguardo esponiamo di seguito le nostre osservazioni, che integrano in larga misura i preavvisi formulati dai nostri servizi tecnici.

Sostituzione in tutta la legge: “bandita di caccia” con “zona di protezione per la fauna selvatica”

Le bandite di caccia fanno parte dell'infrastruttura ecologica svizzera secondo la Strategia biodiversità Svizzera, quale strumento importante per la protezione della fauna selvatica (cacciabile e non). Secondo il rapporto esplicativo concernente la modifica della legge, la definizione “bandita di caccia” non riflette sufficientemente l'importanza attuale di tali zone, intese a tutelare sia le specie cacciabili sia le specie protette e i loro spazi vitali da disturbi antropici di vario tipo. A detta del citato rapporto esplicativo si tratta di un semplice cambiamento di termine, che assumerebbe tuttavia formalmente una connotazione diversa e non più legata esclusivamente all'ambiente venatorio. La modifica viene legata all'intenzione di favorire ulteriormente l'idea di proteggere la diversità delle specie e degli spazi vitali, avviata con la revisione della LCP nel 1985 e dell'Ordinanza sulle bandite federali.

Di fatto, a livello di definizione non è prevista nessuna modifica, per cui in una futura "zona di protezione della fauna selvatica" varrà esclusivamente la proibizione di praticare la caccia. Per quanto concerne la protezione di mammiferi e uccelli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i Cantoni possono far capo alle "zone di tranquillità per la selvaggina" (art.4 ter Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, OCP), per cui la confusione che il cambiamento di termine possa provocare è evidente.

Se l'obiettivo fosse quello di rafforzare la tutela delle specie e degli habitat ad esse correlati, andrà se del caso eseguito uno sforzo maggiore di quello del cambio di terminologia, con la modifica del significato del concetto, tenendo anche conto dell'esistenza delle zone di tranquillità definite dall'OCP.

Chiediamo però che eventuali cambiamenti non conducano ad ulteriori restrizioni per l'utilizzo e la gestione agricola, comprese le zone d'estivazione.

Art. 2 lett. b) e d)

Chiediamo una modifica dei termini nella versione italiana della LCP: "carnivori" al posto di "predatori" (lett. b)) e "lagomorfi" invece di "leporidi" (lett. d)).

Art. 3 cpv. 1

L'obbligo di coordinamento tra Cantoni può essere sensato per Cantoni separati da confini più politici che morfologici, ma non è chiaro in che modo ciò debba essere attuato e quale sia il ruolo della Confederazione.

In particolare non è chiaro chi sancirà l'eventuale necessità di coordinamento e risolverà eventuali visioni cantonali divergenti, rispettivamente se sono previste delle commissioni intercantonali aventi tra gli scopi quello di definire dei piani di abbattimento comuni, e ancora se il coordinamento sarà attuabile anche tra Cantoni con sistema di caccia a patente risp. a riserva.

Art. 3 cpv. 2 + Art. 4 cpv. 1 e 2

Siamo contrari a un riconoscimento reciproco dell'esame venatorio tra Cantoni.

Il fatto di avere a disposizione a livello nazionale da alcuni anni lo stesso libro di studio per i candidati cacciatori ("Cacciare in Svizzera: verso l'esame d'idoneità alla caccia"), non significa automaticamente che l'esame sia equiparabile per contenuto e difficoltà tra Cantone e Cantone. A titolo di esempio, facciamo notare che in Ticino è stato allestito un compendio integrativo, in quanto il libro è stato ritenuto lacunoso in relazione ad alcune tematiche.

Rileviamo inoltre che in un Cantone come il nostro basato sul sistema a patente, un aumento del numero di cacciatori provenienti da fuori Cantone equivarrebbe a un aumento della pressione venatoria, ciò che è assolutamente da evitare per specie delicate quali il camoscio, i tetraonidi e le lepri.

Proponiamo una formulazione che preveda la possibilità (e non l'obbligo) per i Cantoni di riconoscere totalmente o parzialmente l'esame venatorio superato in un altro Cantone.

Se, come proposto, verrà tuttavia deciso il riconoscimento reciproco futuro limitato a tre materie principali (art. 4 cpv. 1 lett. a), b) e c)) conformemente alle direttive che verranno emanate in un secondo tempo dalla Confederazione (chi verificherà il rispetto delle direttive? Chi armonizzerà gli esami delle tre materie nei diversi Cantoni?) e che si baseranno sui contenuti del libro di studio (il completamento del sussidio didattico non sarà comunque così facile e rapido come si fa intendere nel Rapporto esplicativo), riteniamo indispensabile - come precisato nel Rapporto esplicativo - che ai Cantoni venga garantita la possibilità di fissare dei requisiti supplementari per l'ottenimento dell'autorizzazione di caccia sul proprio territorio: oltre a requisiti amministrativi, tali condizioni supplementari devono potere comprendere materie ed elementi formativi cantonali specifici. Risulta pure importante potere verificare se il richiedente possiede una sufficiente conoscenza della lingua italiana, requisito essenziale per la comprensione delle disposizioni giuridiche venatorie ticinesi in vigore.

Va inoltre ancora definito come comportarsi con i cacciatori che sinora hanno superato l'esame venatorio in un determinato Cantone: sicuramente fino a pochissimi anni orsono gli esami cantonali erano ben lungi dall'avvicinarsi a un'equipollenza tra di loro, anche nelle tre materie principali elencate all'art. 4 cpv. 1 lett. a), b) e c).

Evidenziamo infine come il Canton Ticino al momento - causa la mancanza di sufficienti infrastrutture (piazze di tiro) idonee - non sia in grado di ottemperare lo standard minimo previsto per il riconoscimento a livello svizzero della prova della precisione di tiro per cacciatori.

Art. 4 cpv. 3

Riteniamo importante - come risulta dalla proposta di revisione in oggetto - che ai Cantoni venga lasciata la possibilità di non riconoscere alcun esame venatorio conseguito all'estero.

Art. 5

Le specie cacciabili e i periodi di protezione vengono adeguati conformemente all'Ordinanza sulla caccia riveduta nel 2012.

Ne deriva l'esclusione dalla lista delle specie cacciabili dello Svasso maggiore, specie prioritaria a livello nazionale (con grado di priorità 3), anche definita come specie importante per la conservazione in Ticino secondo la Strategia cantonale per lo studio e la protezione degli Uccelli (Dipartimento del Territorio, giugno 2007). Accogliamo pertanto favorevolmente questa modifica.

Oltre allo Svasso maggiore, la proposta di revisione non prevede di tutelare altre specie in difficoltà quali la Pernice bianca, il Fagiano di monte e la Beccaccia. Eventuali disposizioni concernenti queste specie potrebbero dover essere adottate in futuro a dipendenza dell'evoluzione della situazione.

Art. 5 cpv. 1 lett. b) e c)

Si prende atto positivamente di questa modifica.

Art. 5 cpv. 1 lett. m)

Le cornacchie nere presenti in stormo non godono di alcun periodo di protezione sulle colture agricole.

Richiediamo che tale norma venga estesa anche alle cornacchie grigie.

Art. 5 cpv. 3

A nostro parere i selvatici appartenenti a specie non indigene andrebbero abbattuti il prima possibile, in modo da evitare preventivamente che si riproducano e si propaghino (daino, muflone) o addirittura si incrocino con specie indigene (cervo sika).

Richiediamo pertanto un inasprimento della norma proposta, non limitandosi a concedere la facoltà ai Cantoni di regolarne gli effettivi durante tutto l'anno, ma obbligandoli ad intervenire prima possibile prelevandoli dall'ambiente naturale (l'art. 8 bis cpv. 5 OCP prevede già l'allontanamento qualora sia minacciata la diversità delle specie indigene).

Anche gli animali domestici e da reddito inselvatichiti andrebbero obbligatoriamente eliminati prima possibile dall'ambiente naturale.

Art. 7 cpv. 2

In generale osserviamo che il lupo costituisce una specie protetta secondo la Convenzione di Berna, ratificata anche dal nostro Paese. Un eventuale allentamento delle norme di protezione deve pertanto derivare da necessità oggettive ed essere fondato su basi scientificamente rigorose, evitando decisioni influenzate dall'emotività.

In questo senso l'ampiezza delle proposte di modifica volte alla regolazione degli effettivi, in particolare dei branchi di lupo, e il parziale disimpegno della Confederazione sul fronte decisionale/autorizzativo non appaiono soluzioni adeguate ad una situazione che necessita sia di risposte solide dal profilo della conservazione che di una coordinazione efficace e uniforme su scala nazionale.

Il capoverso 2 prevede che i Cantoni, sentito l'UFAM, possono prevedere interventi in effettivi di specie animali protette per la prevenzione di "danni ingenti" o di un "pericolo concreto per l'uomo", che non può essere garantita mediante misure ragionevolmente esigibili.

I concetti di "danni ingenti" e "pericolo concreto per l'uomo" non sono definiti nell'articolo, ma sono lasciati alla libera interpretazione dell'autorità che autorizza la regolazione, lasciando a quest'ultima un ampio margine interpretativo.

In tale ambito riteniamo opportuno che questi concetti trovino una definizione univoca e misurabile, e vengano precisati nella Legge stessa, o perlomeno nell'Ordinanza federale sulla caccia.

La delega ai Cantoni in merito alle decisioni di abbattimento (l'UFAM viene solo sentito) potrebbe in effetti generare differenti approcci al tema sul territorio nazionale, privando il processo di ponderazione di una importante componente indipendente. Dal profilo faunistico appare invece opportuna una supervisione sovraregionale che permetta di gestire i fenomeni di formazione dei branchi e dei lupi in dispersione con criteri univoci e una visione complessiva.

Da un altro punto di vista, la Sezione agricoltura ritiene nel complesso insoddisfacenti le modifiche riguardanti i grandi predatori, perché non risolvono i problemi di convivenza con l'allevamento di animali da reddito. A giudizio di questo servizio, il peggioramento delle condizioni per le aziende dedite all'allevamento di piccoli ruminanti nelle zone di montagna e di estivazione in seguito alla presenza di grandi predatori rischia di causare la sparizione di un allevamento tradizionale con animali selezionati per un territorio difficile. Gli sforzi intrapresi negli ultimi anni di recupero delle razze autoctone in via di estinzione (Nera Verzasca, ...) potrebbero rivelarsi vani.

Le esperienze della consulenza di protezione delle greggi ha messo in evidenza la difficoltà di proporre e di attuare da parte delle aziende delle misure valide che non sconvolgano drasticamente la gestione attuale e che siano economicamente sostenibili. Le misure proposte nella revisione non offrono i presupposti per una possibile convivenza. Come conseguenza si potrebbe pertanto avere un ulteriore progressivo abbandono delle regioni discoste e una perdita di biodiversità, finora mantenuta dalla gestione agricola.

Il termine "misure ragionevolmente esigibili" implica la disponibilità di misure efficaci che possono essere messe in atto senza sconvolgere la gestione aziendale e senza mettere a repentaglio la sopravvivenza economica delle aziende in questione. L'attuabilità o meno delle misure di protezione dipende dalle condizioni del territorio e non può essere generalizzata a livello svizzero. L'impiego di cani da protezione, con le condizioni di vago pascolo del nostro Cantone, non è proponibile ed è fonte di costante conflitto con il vicinato e il turismo.

Secondo la Sezione agricoltura, il concetto di conservazione della diversità delle specie deve essere poter essere esteso anche a:

- razze locali di animali domestici selezionate nel tempo per il nostro territorio;
- tipo di allevamento tradizionale che gestisce zone impervie e discoste e che con una transumanza "verticale" valorizza le zone che dal piano vanno fino all'alpeggio;
- biodiversità delle zone gestite dalle aziende agricole, che altrimenti sarebbero abbandonate e a breve imboschite.

Seguendo questo ragionamento, nel caso di esemplari di lupo problematici o che hanno causato ingenti danni, la messa in pericolo della specie protetta deve essere debitamente ponderata con gli argomenti appena esposti, consentendo una decisione tempestiva da parte dell'autorità chiamata ad esprimersi in merito ad un eventuale abbattimento.

Infine, tra le specie protette per le quali il Consiglio federale consentirà in linea di massima una regolazione attraverso l'OCP, suggeriamo l'inserimento dell'Airone cenerino, dello Svasso maggiore (specie tolta con il presente progetto dalla lista di quelle cacciabili) e dello Smergo maggiore, in quanto fonte di potenziali conflitti in ambito ittico (possibile incidenza negativa sulla biodiversità e conflitti con interessi di utilizzazione da parte dell'uomo).

Sottolineiamo inoltre come l'impatto degli uccelli ittiofagi andrebbe considerato nel suo insieme e non specie per specie, al fine di ottenere un quadro più completo della situazione e permettere una migliore gestione della problematica.

Art. 7 cpv. 3

Si chiede di precisare cosa si intende per "effettivi elevati" nel caso del lupo.

In merito allo stambecco, tramite Ordinanza dovrà essere garantita - come attualmente - una pianificazione degli abbattimenti rispettosa della biologia della specie (corretta ripartizione delle catture nelle classi d'età e nel rapporto sessi).

Nel caso del lupo, si segnala che nel periodo di abbattimento proposto sussiste il rischio non indifferente di abbattere i capibranco alpha, morfologicamente non più facilmente distinguibili dagli altri individui. Ne consegue il rischio di ottenere quale effetto indesiderato la presenza di lupi vaganti senza struttura sociale sul territorio, fonti di danni ancora maggiori.

Benché coscienti che il periodo proposto rappresenti probabilmente il male minore, in quanto corrisponde alla prima fase del periodo in cui i cuccioli dell'anno precedente si apprestano a lasciare il branco in cerca di nuovi territori (da 10 mesi fino a 2 anni), richiediamo di anticipare il periodo: dal 1° dicembre al 29 febbraio.

Art. 8

Riteniamo importante che pure i conduttori di cani da traccia siano espressamente citati, in quanto collaborano alla ricerca della selvaggina ferita anche al di fuori del periodo venatorio, ad esempio quando vengono chiamati a prestare il loro aiuto - anche in assenza in loco del guardacaccia - in occasione di ferimenti di selvaggina derivanti da collisioni con veicoli a motore. In tal caso devono avere la possibilità di porre subito fine alle sofferenze dell'animale.

Richiediamo pertanto di completare l'articolo inserendo il seguente capoverso:

²I Cantoni possono concedere ai conduttori di cani da traccia, in possesso dell'abilitazione alla caccia, l'autorizzazione ad abbattere in qualsiasi periodo dell'anno gli animali feriti da essi ricercati.

Art. 9 cpv. 1 lett. c bis

La normativa prevede l'obbligo di autorizzazione da parte della Confederazione per la cattura per scopi di marcatura e campionamento, nonché per l'uccisione a scopo scientifico per le specie protette secondo la legge sulla caccia.

Nell'ambito di progetti di ricerca, monitoraggio o controlli di routine questo inasprimento rischia di complicare non poco l'iter autorizzativo.

Non si capisce inoltre perché nel caso della regolazione degli effettivi o dell'abbattimento di singoli individui si vogliano delegare gli aspetti autorizzativi ai singoli Cantoni, mentre nel caso di semplici attività di cattura o campionamento, questi debbano essere di competenza della Confederazione.

Richiediamo di abbandonare perlomeno la necessità di un'autorizzazione federale nell'ambito delle attività di ricerca che non comportino l'uccisione di specie protette.

Art. 12

Anche qui si propone il principio che i Cantoni autorizzino, in caso di "danni rilevanti" o "pericolo concreto per l'uomo", misure di abbattimento anche per quanto riguarda singoli animali protetti.

Ribadiamo quanto esposto in precedenza circa la necessità di ancorare nella Legge, o perlomeno nell'Ordinanza, quelli che adesso risultano concetti generici, opinabili ed esposti ad una soggettività di giudizio.

Nutriamo inoltre seri dubbi circa la proposta di rinunciare alla prova dei danni o del pericolo che vi chiediamo di riconsiderare nel quadro complessivo di revisione della legge.

Art. 20 cpv. 2

Si prende atto positivamente di questa modifica.

Per concludere facciamo notare come le modifiche proposte attribuiscono maggiori competenze e responsabilità ai Cantoni, già confrontati con ristrettezze sia finanziarie che di personale, oltre a generare un aumento della mole di lavoro.

A livello cantonale assistiamo a un continuo amplificarsi dei problemi legati alla gestione delle specie, sia protette che cacciabili, a fronte di un quadro legale sempre più complesso, tra cui il diritto di ricorso delle associazioni, ciò che complica notevolmente la messa in pratica delle disposizioni da parte delle autorità cantonali.

Confidiamo che le osservazioni formulate nell'ambito di questa consultazione possano permettere di migliorare l'attuale progetto.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia p.c.:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch)
- Sezione forestale (dt-sf@ti.ch)
- Ufficio caccia e pesca (dt-ucp@ti.ch)
- Ufficio natura e paesaggio (dt-unp@ti.ch)
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)
- Museo di storia naturale (dt-mcsn@ti.ch)
- Capoufficio della legislazione e delle pari opportunità (marilena.fontaine@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet